

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEI VERBALI RELATIVI AL MANCATO PAGAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO, SIANO ESSI GIA' GIACENTI PRESSO GLI UFFICI AZIENDALI O FUTURI PER LLA DURATA DI ANNI UNO. CIG: 8361813261.

### **Art. 1 - Servizi oggetto di appalto**

1. Affidamento del servizio di stampa, lavorazione e recapito dei verbali relativi al mancato pagamento dei titoli di viaggio
2. I servizi oggetto dell'appalto sono:
  - a. La stampa dei verbali inviati alla Ditta aggiudicataria da parte dell'ufficio abbonamenti di AMT Catania S.p.A.
  - b. la lavorazione di tutti gli oggetti in spedizione per la postalizzazione o per il recapito, incluso imbustamento, pesatura e affrancatura;
  - c. il servizio di recapito di tutta la corrispondenza attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - d. la redazione di rendiconti riguardanti la spedizione e il recapito degli invii postali;
  - e. stampati vari relativi all'attività di postalizzazione (cartoline per ricevute di ritorno A/R ecc..).

### **Art. 2 - Dimensionamento del servizio**

1. Il Volume annuo complessivo di corrispondenza è di circa 10.000 verbali.
  2. Il Volume dei verbali attualmente giacenti presso l'ufficio abbonamenti è di circa 13.000 spedizioni
- Tale volume deve intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto.

### **Art. 3 - Caratteristiche del servizio e requisiti**

1. Il servizio sarà strutturato mediante l'organizzazione di mezzi e personale che l'appaltatore riterrà più opportuna per l'ottimale esecuzione dell'appalto.
2. Le prestazioni richieste sono:
  - svolgimento delle operazioni propedeutiche e comunque connesse allo svolgimento del servizio di recapito che di seguito si elencano in modo indicativo e non necessariamente esaustivo:
    - stampa, imbustature e/o apposizione del codice a barre, compilazione della modulistica, compresa la cartolina di ricevimento, completamento della distinta di accettazione: i relativi costi del materiale (moduli, etichette, cartoline di ricevimento, ecc.) sono a carico dell'operatore aggiudicatario;
    - predisposizione di rendiconti giornalieri e mensili;
    - attivazione di un servizio on-line che consenta la tracciabilità della corrispondenza raccomandata da recapitare, consultabile da A.M.T. senza alcun onere a suo carico.
3. Si specifica che non sussistono rischi da interferenza che debbano essere oggetto di D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
4. L'appaltatore deve essere in possesso di specifica "licenza a svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n°890)" rilasciata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

#### **Art. 4 - Tempistica di spedizione e recapito**

1. La corrispondenza viene predisposta dall'Ufficio Abbonamenti e inviata alla Ditta Aggiudicataria, corredata da distinta giornaliera.
2. La spedizione deve avvenire entro 1 giorno lavorativo successivo a quello di affidamento.
- 3 Il recapito della corrispondenza deve rispettare le seguenti tempistiche:
  - a) entro il 3° giorno lavorativo successivo alla spedizione: per il recapito di posta raccomandata nel Comune di Catania;
  - b) entro il 5° giorno lavorativo successivo alla spedizione: per il recapito di posta raccomandata destinata ad altri Comuni.
4. Gli invii che vengono rifiutati e/o con indirizzo sconosciuto e/o incompleto e/o errato verranno dall'appaltatore restituiti all'Ufficio Abbonamenti dell'A.M.T. Catania S.p.A.
5. Nel caso di assenza del destinatario di corrispondenza RACCOMANDATA, dovrà essere effettuato un secondo passaggio entro le successive 48 ore: devono essere indicati sulla busta la data e l'orario del primo e dell'eventuale secondo accesso senza esiti. Se anche il secondo passaggio darà esito negativo, dovrà essere lasciato avviso di deposito con specificate le modalità, orari e luogo per il ritiro da parte del destinatario ed il plico verrà posto in giacenza per un periodo di 30 giorni per le raccomandate, decorso inutilmente il quale verrà restituito all'A.M.T. Catania S.p.A.
6. Nel periodo di giacenza la corrispondenza sarà disponibile per il ritiro dal lunedì al sabato nella sede o punto di giacenza dell'appaltatore, come meglio specificato al successivo art. 12 del presente Capitolato.
7. Nel caso di RACCOMANDATA A/R, la cartolina di ricevimento deve ritornare all'A.M.T. Catania s.p.A. entro l'ottavo giorno lavorativo successivo all'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

#### **Art. 5 - Rendiconto degli invii postali spediti - Monitoraggio della spesa**

1. L'appaltatore deve predisporre:
  - a) la redazione di un report giornaliero della corrispondenza accettata e spedita che dovrà essere consegnato all'Ufficio Abbonamenti dell'A.M.T. Catania s.p.A. il giorno successivo all'accettazione, debitamente timbrato e firmato;
  - b) la redazione di un report mensile dell'attività con i relativi costi delle spedizioni effettuate.Tale report dovrà essere allegato alla fattura mensile ai fini del controllo da parte dell'A.M.T..

#### **Art. 6 - Controlli**

1. L'A.M.T. vigila sulla corretta esecuzione del contratto ed a tale scopo effettua mensilmente il controllo a ricevimento della fattura, tramite la corrispondenza tra quanto fatturato ed i rendiconti giornalieri e mensili delle spedizioni redatti dall'appaltatore e consegnati all'Ufficio abbonamenti.
2. Nel caso in cui l'A.M.T. riscontrasse inesattezze o incongruenze nei conteggi ne darà tempestiva comunicazione all'appaltatore per le dovute rettifiche.
3. Qualora l'appaltatore non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato e nel contratto, il D.E.C. e il R.U.P. del servizio assumeranno i provvedimenti previsti dai successivi artt. 16 e 18.

### **Art. 7 - Durata del contratto**

1. La durata dell'appalto è stabilita in anni (1) uno, a decorrere dall'effettiva data di inizio del servizio.
2. L'appaltatore si impegna, alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento della nuova procedura di gara, a prorogare il servizio a semplice richiesta dell'A.M.T. ed agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

### **Art. 8 - Valore del contratto**

1. Il valore presunto del contratto per il servizio di stampa, imbustamento, trasporto, consegna della corrispondenza e relativi processi di lavorazione, è stimato in un valore annuo pari a € 72.000 oltre IVA. L'importo come sopra determinato è stato dedotto dal prodotto del costo di €. 4,00 della singola spedizione posto a base d'asta per il numero di 18.000 relativo al numero di missive anno, di cui circa 8.200 fuori da circondario della Città di Catania e circa 9.800 da recapitare nella Catania o zone limitrofe.
2. Come meglio specificato al successivo articolo 9, il suddetto valore contrattuale deve essere considerato esclusivamente indicativo, perché è legato sia alla effettiva produzione di nuovi verbali, sia alla capacità degli uffici A.M.T. di lavorazione e smaltimento delle pratiche in giacenza. È pertanto possibile che il suddetto valore possa subire variazioni, in incremento, ovvero in decremento: in qualsiasi caso l'appaltatore sarà tenuto all'accettazione agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'A.M.T. si riserva la facoltà di incrementare tale valore del 10%, qualora nel corso dell'anno si verificano eventi impreveduti che rendano necessaria la richiesta di servizi postali superiori all'importo contrattuale stabilito. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'accettazione agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 9 – Corrispettivo contrattuale**

1. Il corrispettivo contrattuale onnicomprensivo del servizio sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, applicando al prezzo posto a base d'asta della singola spedizione il ribasso percentuale unico dichiarato in sede di offerta.
2. Il ribasso percentuale unico offerto, al netto dell'IVA, vale su tutte le componenti dell'appalto.
3. Il corrispettivo, remunerativo di tutte le prestazioni eseguite, sarà dovuto sulla base della rendicontazione delle spedizioni realmente effettuate, senza che l'appaltatore abbia più nulla a che pretendere in relazione all'oggetto dell'appalto.

### **Art. 10 - Sciopero**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) della Legge n. 146/1990 il servizio in oggetto costituisce servizio pubblico essenziale, con conseguente applicabilità delle norme di cui alla Legge 146/90, come modificata dalla Legge n. 83/2000, nonché le delibere di attuazione della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (delibera n. 37/2002 come modificata dalla delibera n.772/2007).
2. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il fornitore contraente sarà tenuto a darne comunicazione all'A.M.T. in via preventiva e tempestiva, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero. Debbono, inoltre, essere

comunicate tempestivamente l'eventuale revoca dello sciopero proclamato e la riattivazione del servizio quando l'astensione del lavoro sia terminata.

3. In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque per l'intero turno di servizio, deve essere assicurata la prestazione indispensabile di accettazione delle raccomandate (tutte le tipologie).

### **Art. 11 - Referente e personale dipendente**

1. Per la regolare esecuzione delle prestazioni l'appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio e dovrà indicare i nominativi del personale destinato all'attività.

2. All'A.M.T. dovrà essere fornito il numero di cellulare e l'e-mail di recapito del Referente, al quale potersi rivolgere per qualsiasi problematica dovesse presentarsi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il Referente dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione, in caso di necessità, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13.00 del sabato. L'appaltatore dovrà garantire la copertura del ruolo di Referente per tutta la durata del servizio e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere tempestivamente comunicata all'A.M.T.

3. L'appaltatore deve essere dotato di personale in numero adeguato all'entità e caratteristiche del servizio da erogare. Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4. L'appaltatore è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti e/o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi integrativi vigenti; a rispettare le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci, vigenti o che entreranno in vigore nel corso del rapporto con l'A.M.T..

5. L'appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia.

6. Il personale dipendente dell'appaltatore che avrà accesso presso la sede Aziendale dovrà essere riconoscibile per l'uso dell'uniforme e/o per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale.

7. Le spese per gli abiti di servizio, le tessere, i distintivi, e ogni altra cosa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a totale carico dell'appaltatore.

8. Il personale dipendente dell'appaltatore dovrà garantire assoluta riservatezza sui dati, fatti o circostanze di cui verrà a conoscenza in relazione all'espletamento del servizio.

9. Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio, devono essere idonei al fine di espletare il servizio in sicurezza sia per quanto riguarda il personale sia per la documentazione trasportata. Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese relative all'impiego dei veicoli di trasporto, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto al rimborso di somme di denaro da parte dell'A.M.T. o alcuna forma di compartecipazione alle spese sostenute.

### **Art. 12 - Sede operativa e punti di giacenza**

1. L'appaltatore, in caso di aggiudicazione, alla data di avvio del servizio, deve disporre, nel territorio della Città di Catania, di un punto di giacenza per la gestione delle raccomandate inesitate.
2. I punti di giacenza devono essere aperti al pubblico e devono garantire il ritiro della posta non consegnata con i seguenti orari:
  - dal lunedì al venerdì almeno nelle seguenti fasce orarie: ore 9:00-12:30 e ore 16:00-18:30;
  - nella giornata di sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

### **Art. 13 - Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore aggiudicatario - cauzione - assicurazione**

1. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a prestare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa o fidejussoria bancaria o di società di intermediazione finanziaria.
2. La cauzione sarà automaticamente svincolata a seguito di documento che attesti la regolare esecuzione del servizio (cfr. art. 103, comma 5, secondo capoverso, D.Lgs. 50/2016), solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale inadempienza.
3. L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nel caso in cui siano in atto controversie con l'A.M.T.
4. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'A.M.T. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'A.M.T. e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
5. L'appaltatore organizza l'esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l'organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
6. L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'integrità dei plichi fino all'avvenuta consegna al destinatario, proteggendoli durante il trasporto materiale con adeguati mezzi e risorse.
7. L'appaltatore risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad esso o a suoi dipendenti, tenendo l'A.M.T. indenne da qualsiasi responsabilità e manlevato da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
8. Il servizio sarà esercitato dall'appaltatore a rischio di impresa, quindi con i propri capitali e attrezzature, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile: è escluso, inoltre ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti dell'A.M.T..
9. Dovranno essere integralmente rispettati, per le parti applicabili al presente affidamento, i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
10. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto,

l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016).

11. L'appaltatore, inoltre, dovrà provvedere, per il personale addetto, di qualsiasi grado e forma di rapporto, ad accurato addestramento ed istruzione in merito al servizio, nonché alla dotazione di tessera di riconoscimento.

12. L'appaltatore terrà indenne l'A.M.T. e il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi del Ministero delle Comunicazioni o da altri da quest'ultimo espressamente incaricati, derivanti da errori di affrancatura imputabili all'appaltatore stesso.

13. Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Azienda e dei terzi/utenti, l'aggiudicatario dovrà stipulare o dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO), che copra i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

14. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

15. Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 1.000.000,00 unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 1.000.000,00

16. Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- l'Azienda Metropolitana Trasporti Catania sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti o coperti parzialmente dalla polizza assicurativa (garanzie escluse i limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'A.M.T. Catania S.p.A.

17. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti contestualmente alla stipula del contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

#### **Art. 14 - Divieto di cessione di contratto e di credito**

1. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), D.Lgs. 50/2016 (si veda art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

2. La cessione dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto è consentita nei termini e con le modalità previsti dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 15 - Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs, n. 50/2016 l'affidamento in subappalto è consentito ed è autorizzato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) che l'impresa abbia indicato nella documentazione a corredo dell'offerta presentata in sede di gara le forniture/i servizi e il relativo valore che intende subappaltare;
- b) che il valore del subappalto non sia superiore al 30% del valore del contratto;
- c) che l'impresa provveda, almeno 20 giorni prima della data dell'esecuzione delle prestazioni, a depositare presso l'A.M.T. copia autenticata del contratto di subappalto, corredato dalla dichiarazione del rispetto dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 nonché i requisiti di idoneità professionale necessari per la tipologia di servizio in subappalto;
- d) che il contratto contenga una specifica clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fatti salvo i casi previsti all'art. 105, c. 13, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore provvederà al pagamento dei corrispettivi al/i subappaltatore/i. In tal caso l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'/gli eventuale/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. I pagamenti da parte dell'A.M.T.all'appaltatore sono subordinati all'acquisizione da parte dell'A.M.T. stesso del DURC del subappaltatore, oltre che di quello dello stesso appaltatore.

4. Ai sensi dell'art. 6 Determina ANAC n. 3 del 9.12.2014 non configurano subappalto:

- a) la gestione della corrispondenza internazionale;
- b) la consegna al fornitore del servizio universale (Poste Italiane SpA) della corrispondenza che l'appaltatore non è in grado di consegnare direttamente.

### **Art. 16 - Penali**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, o comunque in ogni caso di riscontrato inadempimento contrattuale, l'A.M.T. si riserva di applicare all'appaltatore inadempiente le seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio: € 150,00;
- b) per altri ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato: € 100,00 a ritardo;
- c) per altre difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste dal presente capitolato, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio eventualmente non effettuato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Azienda.
- d) mancato rispetto degli obblighi contrattuali tutti prescritti dal presente capitolato nonché delle ulteriori obbligazioni previste, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Azienda.

2. Qualora l'inadempienza, l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, l'A.M.T. potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto. La gravità delle inadempienze è correlata, sia alle conseguenze da esse derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà contestata all'appaltatore tramite PEC dal Responsabile del Procedimento. L'appaltatore entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. Qualora le giustificazioni addotte dall'appaltatore non siano a giudizio dell'A.M.T. accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la medesima sia giunta oltre il termine eventualmente indicato, si procederà ad applicare le relative penali.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'ammontare potrà essere trattenuto in sede di liquidazione mensile delle fatture oppure potrà essere escussa la cauzione definitiva. Resta inteso che in tal caso sarà onere dell'appaltatore reintegrare la cauzione stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni, pena la risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'A.M.T. leso intenda eventualmente intraprendere per risarcire eventuali maggiori danni.

6. L'A.M.T. non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non regolarmente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi sopra previste.

#### **Art. 17 - Recesso**

1. In combinato disposto degli artt, 1671 del Codice Civile e 109, D.Lgs. 50/2016, l'A.M.T. può recedere dal contratto durante il suo periodo di efficacia, in qualunque momento, anche se sia già iniziata la prestazione del servizio e sino al termine dell'appalto. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 20 giorni prima della data indicata quale cessazione del rapporto contrattuale.

2. In tal caso l'A.M.T. riconoscerà all'appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate, nonché un'indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 10% della differenza tra il valore del contratto e quanto già corrisposto.

#### **Art. 18 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi previsti dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016, nonché per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. L'A.M.T. potrà inoltre risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e.e., nei seguenti casi:

a) inadempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato;

b) violazione accertata in via definitiva della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'appaltatore;

e) dolo e negligenza gravissima;

d) vertenze promosse nei confronti dell'A.M.T. in relazione al contratto ed alla sua esecuzione, in rapporto alle quali l'appaltatore non intervenga, senza indugio, a sollevare l'A.M.T. stesso, anche in sede giudiziale;



- e) cessazione dell'attività, fallimento od altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
  - f) applicazione di n. 5 penali nel corso di sei mesi consecutivi di vigenza contrattuale;
  - g) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 62/2013 e violazione del regolamento di cui alla Legge 231/01.
3. La risoluzione si verificherà dalla trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della comunicazione con cui la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. In pendenza del termine di operatività della risoluzione, l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali.
5. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. 50/2016, l'A.M.T. può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. 19 - Modalità di pagamento**

1. I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura mensile relativa alle prestazioni effettivamente eseguite nel mese precedente.
2. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
3. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributive dell'appaltatore. Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l'eventuale pagamento oltre i 30 giorni, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è imputabile all'Azienda.
4. Alla fattura dovrà essere allegato, quale parte integrante e sostanziale della stessa, un rendiconto mensile, riportante i servizi eseguiti con le seguenti specifiche:
  - numero dei plichi suddivisi per tipologia
  - tariffe applicate.

### **Art. 20 - Trattamento dei dati e tutela della riservatezza**

1. L'appaltatore aggiudicatario assume l'incarico di "Responsabile esterno del trattamento dei dati" contenuti nei documenti relativi al servizio, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016. Di conseguenza, l'appaltatore deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la riservatezza degli invii di corrispondenza e la sicurezza della rete in relazione al trasporto dei dati.

### **Art. 21 - Controversie e rinvii**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto d'appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Catania. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Per tutto quanto non stabilito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.